



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici
33100 UDINE
Cell.3285560373
C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snamì.org

Al Direttore Generale
ASUFC
asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute
Regione Aut. FVG
salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS
arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente
OMCeO Udine
segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Carta dei Servizi del Servizio di Continuità Assistenziale e rilascio delle certificazioni di malattia.

Con nota Prot. n. 0031828 del 24/11/2021 (allegata) la DCS ha trasmesso alle Aziende sanitarie e alle OO.SS. della Medicina Generale la “***Carta servizi Continuità Assistenziale***” (CdS); la predisposizione condivisa di tale documento è prevista dall’art. 17 dell’AIR SCA reso esecutivo con DGR. 1718/2019.

Tale documento doveva essere recepito dalle Aziende sanitarie e portato a conoscenza dei cittadini, cioè dell’utenza, e così ci risulta essere avvenuto anche tramite la pubblicazione sul web.; inoltre tale CdS. **è ancora vigente in quanto mai modificata dalle parti in Comitato Regionale ex art. 11 ACN vigente.**

In relazione ai contenuti della citata CdS. ci si focalizza al momento su uno specifico passaggio (pag. 2 di 3) che si riporta testualmente “*Il Medico* (cioè il MMG di Continuità Assistenziale - MCA) **garantisce inoltre le seguenti prestazioni:** • ***Certificazioni di malattia ai lavoratori turnisti. I lavoratori ad attività diurna devono rivolgersi al proprio curante, eccetto nei giorni festivi e prefestivi in cui è attivo il servizio di continuità assistenziale anche di giorno. NOTA: la durata del certificato è di norma di un giorno. Solo nei turni festivi e prefestivi può avere durata massima di 3 giorni. Il medico non può rilasciare certificati che si riferiscono a periodi antecedenti l'inizio del turno di servizio. [...]***”.

Sul sito aziendale è stata da poco pubblicata una **versione modificata (unilateralmente)** della CdS al seguente link https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/2026_GS_GUARDIA-MEDICA-gennaio2026.pdf, (allegata) che sul punto si discosta palesemente dal documento regionale; infatti, a pag. 4 (di 8) è previsto che “***Il medico garantisce inoltre le seguenti prestazioni: • certificazione dell'assenza per malattia dei lavoratori dipendenti [...]***” omettendo quanto previsto dal documento regionale frutto dell’Accordo con le OO.SS. della Medicina Generale.



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici
33100 UDINE
Cell.3285560373
C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snamì.org

Attualmente il Servizio di Continuità Assistenziale (SCA) è ancora regolato dagli Accordi precedenti in attesa che venga “assorbito” dalle AFT quando saranno attivate in aderenza ai principi fissati dall’art. 1 della legge 189/2012 mentre i compiti dei MCA sono indicati dagli art. 43 e 44 del vigente ACN: quindi, è ancora pienamente valida la CdS diffusa da DCS con la citata nota del 24/11/2021 anche perché potrà essere aggiornata solamente nella sede a ciò deputata cioè il Comitato Regionale ex art. 11 ACN non di certo dalle Aziende sanitarie unilateralmente.

E’ alquanto sorprendente e davvero inspiegabile che l’Azienda modifichi unilateralmente un documento regionale e diffonda ai cittadini informazioni inesatte creando false aspettative nei cittadini nei confronti dei Medici di Continuità Assistenziale che solamente quando saranno inseriti/integrati nelle AFT, come **MMG RUAP ad attività oraria**, potranno assolvere ai compiti anche certificativi previsti dall’ACN; ed è altrettanto chiara la finalità di tale iniziativa: scaricare sul Servizio di Continuità Assistenziale le attività prescrittive e anche certificative, proprie dei MMG RUAP a ciclo di scelta, laddove questi mancano e i cittadini non sanno cosa e come fare.

Si invita pertanto la Direzione aziendale a far modificare il documento pubblicato rendendone i contenuti compatibili con la Carta dei Servizi della Continuità Assistenziale diffusa dalla DCS.

Inoltre, non vi è alcun obbligo da parte degli attuali Medici di Continuità Assistenziale di dare seguito alle inesatte informazioni contenute nel documento pubblicato nel sito aziendale nonostante le direttive, simili a ordini di servizio, che vengono impartite da taluni Direttori di Distretto.

Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Gonars, 21 gennaio 2026

Dott. Stefano Vignando